

LA SECOLARIZZAZIONE DEL MATRIMONIO IN EUROPA

di CHIARA CERSOSIMO

In Europa il matrimonio, a partire dall'Alto Medioevo, è stato considerato un istituto esclusivamente religioso: celebrato dal ministro di culto e disciplinato dalle norme del diritto canonico. Le questioni giuridiche riguardanti la validità dell'unione, ma anche i rapporti patrimoniali tra coniugi, rientravano nella competenza giurisdizionale dei tribunali ecclesiastici. Lo Stato, in sostanza, attribuiva alla Chiesa una sorta di monopolio sulla materia matrimoniale. Soltanto con la Riforma luterana e il nascere delle monarchie assolute venne rivendicato il diritto del re a regolare ogni aspetto della vita dei sudditi, ivi compreso il matrimonio. In questo periodo le norme statali andarono ad affiancarsi, se non addirittura, a sostituire le norme canoniche. Il processo di secolarizzazione trovò, poi, grande sviluppo qualche tempo dopo, nel corso dell'Illuminismo, che riteneva l'unione coniugale un contratto tra due soggetti, privo di qualsiasi componente sovranaturale o sacramentale. La costituzione francese del 1791 e la versione originaria del Codice Napoleone qualificarono, di conseguenza, il matrimonio come un contratto civile. Data la grande influenza del codice francese sulle altre esperienze di codificazione, ben presto la concezione laica del matrimonio è penetrata in tutti gli ordinamenti giuridici europei e, sebbene scomparsa nel corso della Restaurazione, si è imposta definitivamente con l'affermazione dei governi liberali di metà '900.

Oggi, nei paesi facenti parte dell'Unione Europea, possono individuarsi due diversi sistemi di celebrazione del matrimonio. Il primo comprende i paesi dell'Europa centrale (Austria, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania) che riconoscono un solo matrimonio, quello disciplinato dalle leggi dello Stato. Il matrimonio religioso non ha alcuna efficacia civile e, di conseguenza, la coabitazione tra soggetti sposatisi solo davanti al ministro di culto è considerata, dall'ordinamento statale, una mera convivenza di fatto. La celebrazione del matrimonio religioso non è proibita, ma il matrimonio civile deve sempre precedere quello religioso. Cosicché, vengono applicate al ministro di culto, inosservante di tale regola, sanzioni di diversa gravità (minima gravità in Germania, massima gravità in Francia). Si può dubitare, tuttavia, della legittimità di tale divieto il quale, impedendo la celebrazione esclusivamente religiosa del matrimonio, contrasta con l'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), poiché preclusivo dell'esercizio di una facoltà rientrante nel diritto di manifestare il proprio credo religioso.

Il secondo sistema si fonda, invece, sulla pluralità delle forme matrimoniali e vige in Irlanda, Danimarca, Finlandia, Svezia, Grecia, Italia, Spagna e Portogallo. In questi paesi viene riconosciuta efficacia civile, ove opportunamente trascritto, al matrimonio celebrato dal ministro di culto religioso. Peculiare è l'evoluzione della

disciplina matrimoniale in Italia e Spagna, due paesi tradizionalmente molto cattolici in cui, fino a tempi recenti, le norme del diritto canonico potevano derogare le norme statali relative alla capacità degli sposi di contrarre matrimonio: se le parti possedevano l'età minima richiesta dal diritto canonico, sebbene inferiore a quella richiesta per contrarre matrimonio civile, potevano celebrare matrimonio religioso, che avrebbe goduto di efficacia, dopo la trascrizione, anche ai sensi dell'ordinamento statale. Pertanto, con riferimento all'Italia e alla Spagna, non sembrava corretto considerare un'unica specie di matrimonio (civile) e due forme di celebrazione (civile e religiosa), ma doveva ammettersi l'esistenza di due tipi di matrimonio, entrambi validi per lo Stato, diversi nelle forme di celebrazione e nella disciplina degli impedimenti e delle invalidità. Esisteva, quindi, un *favor* per i cittadini cattolici i quali avrebbero potuto unirsi in matrimonio anche nei casi in cui fosse esclusa la celebrazione del matrimonio civile o secondo riti religiosi diversi da quello cattolico. Tale previsione normativa, però, fu ben presto ritenuta lesiva del principio di eguaglianza, e, conseguentemente, sia l'Italia che la Spagna provvidero ad una sostanziale parificazione delle condizioni di capacità dei nubendi. Oggi, pertanto, non sono riconosciuti effetti civili ai matrimoni celebrati secondo rito canonico tra soggetti privi della capacità di contrarre matrimonio civile.

Alla luce di questo breve *excursus*, è dato rilevare che in Europa si è ormai completato il processo di secolarizzazione e laicizzazione del matrimonio, istituto che per molti secoli è stato appannaggio del solo diritto canonico ed escluso dalle competenze legislative e giurisdizionali degli ordinamenti giuridici statuali.